



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, rubricate *sub* n.4375 del R.G.2020,

TRA

OP Genuinamente Società Consortile a R.L. (già OP Nature Drops Società Consortile a R.L.; C.F.: 04743920755), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Renna e Alessandra De Benedittis

- opponente -

E

Azienda Agricola Ciaccia Società Agricola a r.l., (C.F.: 04626980751), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frassanito

- opposta -

Oggetto: inadempimento contrattuale – pagamento somme

MOTIVI DELLA DECISIONE
(FATTO E DIRITTO)

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.975/2020, ritualmente notificato, emesso dall'Ufficio intestato in data 11.05.2020, nel procedimento monitorio n.3070/2020 R.G., notificato in data 12/05/2020, la OP Genuinamente Società Consortile a R.L. – premessa, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria altrui in quanto l'opponente non riteneva di essere stato inadempiente nei confronti della Azienda Agricola Ciaccia Società Agricola a r.l., riguardo all'asserito credito maturato da quest'ultima per l'avvenuto conferimento di prodotti agricoli, specificamente riportati nelle fatture



n.4375/2020 R.G.

emesse a carico del consorzio – conveniva in giudizio la Azienda Agricola Ciaccia Società Agricola a r.l. al fine di far accertare, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lecce in virtù della clausola compromissoria inserita al n.47 dello statuto consortile con la quale veniva demandato alla decisione arbitrale la risoluzione delle questioni nascenti circa i rapporti tra gli associati ed il consorzio; per far accertare, altresì, l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese; infine, nel merito contestava la sussistenza del credito rivendicato dall'opposta, non essendo certo liquido ed esigibile; concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

1.2. Si costituiva la Azienda Agricola Ciaccia Società Agricola a r.l. che contestava le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto; in primo luogo, evidenziava l'infondatezza del difetto di giurisdizione formulato dall'opponente per la nullità della clausola compromissoria; non condivideva l'eccezione di incompetenza per territorio e materia in favore del Tribunale delle imprese poiché il credito controverso nasceva da una normale transazione commerciale e non era riferibile ai rapporti interni tra gli associati; nel merito, contestava le avverse deduzione, insistendo per la legittimità della pretesa creditoria e concludeva per il rigetto dell'opposizione.

2. All'udienza del 17.02.2020, la causa – istruita con produzione documentale – veniva trattenuta per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c..

*

3. E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Azienda Agricola Ciaccia Società Agricola a r.l..

Invero, l'art. 47 dello statuto consortile devolve tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, che non siano state definite con conciliazione nell'ambito del preventivo obbligatorio procedimento di mediazione da tenersi presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, al Tribunale Arbitrale, composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

Inoltre, nell'ipotesi in cui – contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta – la nomina fosse demandata a soggetto inesistente (e non è questo il caso di specie) soccorre la disciplina dettata dall'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 5/2003.

Va evidenziato ancora che la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale deve farsi per iscritto (Cass. Civ. n.8788/2000) e che non può considerarsi valida ed efficace qualora non risulti il contratto nel quale è inserita, validamente sottoscritto dalle parti (Trib. Monza, 16.06.2005).

Nel caso di specie, tuttavia le parti hanno concordemente demandato tutte le questione scaturenti dal contratto sottoscritto alla decisione arbitrale, in aderenza a quanto stabilito dal citato art. 47 dello



n.4375/2020 R.G.

statuto, operante tra le parti in ragione di una lite avente ad oggetto la regolamentazione di un rapporto (il conferimento dei prodotti agricoli alla società consortile) che giustifica la stessa esistenza del Consorzio.

Pertanto, le doglianze dell'opposta in ordine alla invalidità della clausola in discussione è priva di fondamento attesa la validità della statuizione, la quale non è stata inserita in un contratto di adesione (cfr. in termini, Cass. Civ. n.3669/1999), bensì è stata il frutto di una libera contrattazione delle parti, in sede di adesione al consorzio allorquando le parti hanno contribuito congiuntamente nella fase della trattativa precontrattuale a definire gli accordi che avrebbero fatto nascere diritti e obblighi dei soggetti coinvolti.

Alla luce di ciò, le opposizioni vanno accolte e i decreti ingiuntivi revocati.

Rimangono assorbite le altre eccezioni e domande.

La decisione in rito e ragioni di equità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario;
- 2) dichiara devoluta alla giurisdizione dell'Arbitro Unico la presente controversia;
- 3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.975/2020, dell'11.05.2020, n.3070/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Lecce;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Lecce, 2 agosto 2023

Il Giudice
dott. Antonio Barbetta

